

**Edizione di lunedì 23 Dicembre 2019**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Alcune riflessioni sul codice del terzo settore**

di **Guido Martinelli**

## **AGEVOLAZIONI**

**Innovation manager: online l'elenco delle domande finanziabili**

di **Debora Reverberi**

## **DICHIARAZIONI**

**Opzione per il consolidato valida anche con dichiarazione "tardiva"**

di **Fabio Landuzzi**

## **ACCERTAMENTO**

**I termini per l'accertamento**

di **Federica Furlani**

## **AGEVOLAZIONI**

**Persone disabili: sintesi delle agevolazioni per il settore auto**

di **Gennaro Napolitano**

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Alcune riflessioni sul codice del terzo settore***

di **Guido Martinelli**

La lettura del **D.Lgs. 117/2017** consente di cogliere alcune curiosità interessanti. Ne esaminiamo qualcuna, precisando che tutti gli articoli di seguito indicati, se non diversamente specificato, si riferiscono al **codice del terzo settore**.

Iniziamo dall'[articolo 14](#), laddove si prevede, al secondo comma, che gli enti del terzo settore che abbiano entrate superiori ai centomila euro **debbono pubblicare sul proprio sito internet “gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ...”**.

Dovendo già, comunque, pubblicare, ai sensi del precedente [articolo 13](#), i bilanci, dove “dovrebbe” già essere presente **per totale** questo dato, si riteneva che questo ulteriore onere ne prevedesse la pubblicazione percettore per percettore.

Ma questa piccola certezza è stata travolta dal [D.M. 04.07.2019](#) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenente le linee guida per la redazione del bilancio sociale, dove si legge che **“Le informazioni sui compensi di cui all'articolo 14 comma 2 del codice del terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione anche in forma anonima”**. Se così deve essere, **viene meno**, forse anche legittimamente sotto il profilo della *privacy*, **la funzione di trasparenza della norma**, anche al fine di poter valutare la sussistenza di eventuali lucri indiretti. **Pertanto, quale sarà la ratio legis di questo adempimento?**

L'[articolo 83, comma 3](#) contiene una norma che potrebbe avere effetti esplosivi per la responsabilità degli amministratori degli enti del terzo settore.

Viene, infatti, previsto che si debba **comunicare, al momento della iscrizione al Runtis, la propria eventuale natura di ente non commerciale**. Nel caso in cui, però, tale natura si perda, questa andrà: **“comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale entro trenta giorni dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata”**.

Ne deriva, che, di fatto, detti enti dovranno riuscire a fare il *test* di commercialità di cui all'[articolo 79, comma 2](#), entro il mese di gennaio.

Se non ci si riuscisse, o più semplicemente si dimenticasse, **la sanzione amministrativa in capo al “legale rappresentante dell'ente” ammonterebbe da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro**.

**L'[articolo 16](#) prevede che, ai lavoratori degli enti del terzo settore, debba spettare un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.**

La tesi ormai prevalente è che anche detti enti, se riconosciuti ai fini sportivi dal Coni, possono riconoscere i c.d. compensi sportivi, ossia quelli previsti e disciplinati dall'[articolo 67, comma 1, lettera m\) Tuir](#).

Ebbene, se può considerarsi pacifico che i percettori di detti compensi siano da considerarsi lavoratori, **potremmo avere gli sportivi al “minimo sindacale”. E se questo superasse, come supera, i diecimila euro, che fare?**

È dato pacifico che le attuali **Onlus**, nel caso in cui decidessero di non iscriversi in alcuna sezione del Runts, perdono la loro natura e sono **obbligate alla devoluzione del patrimonio incrementato nel periodo in cui hanno goduto di tale status**.

**Ma la domanda che ci si pone è: come calcolarlo in presenza di associazioni che hanno tenuto un rendiconto per cassa relativo solo alla loro attività istituzionale?** L'eventuale devoluzione ad un soggetto determinato dovrà essere autorizzata? Da chi, Agenzia delle Entrate o runts? Nel caso in cui non rispettasse tale obbligo ma essendo comunque rimasta, ad esempio, un'associazione sportiva dilettantistica che non ha distribuito utili o distolto il patrimonio dalla destinazione ufficiale, da chi potrà essere controllata e “come” potrà essere sanzionata?

**L'[articolo 11](#) prevede, al suo secondo comma, che gli enti del terzo settore “che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale” sono tenuti all'iscrizione sia al registro unico nazionale del terzo settore che al registro delle imprese.**

Ci si chiede: **c'è differenza tra un ets “commerciale” e uno che svolge la propria attività in forma di impresa? Sarebbe importante che, anche su questo, arrivassero chiarimenti.**

**L'[articolo 15](#) prevede, al suo terzo comma, che gli associati e gli aderenti abbiano diritto di esaminare i libri sociali.** Tra questi è presente il libro soci, quello dei verbali del direttivo, dei revisori e, eventualmente, dei probiviri.

**Detti verbali potrebbero contenere anche dati o informazioni protette o che, comunque, il titolare non ha autorizzato al trattamento da parte di terzi.**

**Come fare a conciliare la previsione del codice del terzo settore con la tutela della *privacy*?** Anche su questo si spera che presto il Garante stabilisca come comportarsi legittimamente.

Seminario di specializzazione

# **FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Innovation manager: online l'elenco delle domande finanziabili***

di **Debora Reverberi**

È stato **pubblicato con Decreto direttoriale del 20.12.2019 l'elenco delle domande di accesso al voucher innovation manager che risultano finanziabili** nei limiti della dotazione di risorse stanziare.

L'elenco è **disponibile sul [sito web istituzionale del Mise](#)**.

La misura agevolativa introdotta dall'[articolo 1, commi 228, 230 e 231, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha riscosso successo fra le Pmi e reti d'impresa, tanto che le istanze inviate eccedevano le **risorse finanziarie complessivamente stanziare** per gli anni 2019 e 2020, pari a **50 milioni di euro**: a fronte di **3.615 domande presentate** in due soli giorni di apertura dello sportello, il 12 e 13.12.2019, solo **1.831 sono attualmente finanziabili**.

Nell'ambito della dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, di cui all'[articolo 1, comma 231, L. 145/2018](#), sono previste, all'[articolo 3, comma 2, del Decreto direttoriale del 25.09.2019](#), le seguenti **riserve**:

- **una quota pari al 25% è destinata alla concessione delle agevolazioni alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa**, con riferimento alla dimensione alla data di presentazione della domanda e alla data di ammissione al contributo;
- **una quota pari al 5% è destinata alla concessione delle agevolazioni alle Pmi in possesso del rating di legalità** sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con riferimento sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo.

**Il provvedimento del Mise dispone**, in base **all'ordine cronologico di presentazione** delle istanze, all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e all'applicazione delle riserve previste:

- **l'elenco delle domande di agevolazione che risultano finanziabili (allegato A al Decreto direttoriale del 20.12.2019);**
- **l'elenco delle domande che attualmente non trovano copertura per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili (allegato B al Decreto direttoriale del 20.12.2019);**
- **le domande di agevolazione finanziabili per le quali è disposta contestualmente la concessione delle agevolazioni (allegato A al Decreto direttoriale del 20.12.2019);**
- **le domande di agevolazione finanziabili per cui è necessario un approfondimento istruttorio (allegato A al Decreto direttoriale del 20.12.2019).**

Il provvedimento del Mise dispone in particolare, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco, **la concessione delle agevolazioni per le domande in relazione alle quali le verifiche** previste all'[articolo 5, comma 4, del Decreto direttoriale del 25.09.2019](#) **si siano concluse con esito positivo.**

**Le verifiche effettuate** riguardano:

- **la completezza e la regolarità della domanda** di agevolazione;
- **il rispetto dei massimali previsti dal regolamento “de minimis”** tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- **la conformità della consulenza specialistica** proposta con le tipologie ammissibili;
- **il possesso eventuale**, da parte della Pmi proponente, **del rating di legalità** sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Per le **domande ammesse nell'elenco dell'allegato A** è riportato:

- **l'importo del voucher concesso;**
- **il codice “COR”** rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti;
- **il codice “CUP”.**

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

Voucher per consulenza in innovazione  
(DM 7 maggio 2019)

Allegato A

| ORDINE DI ACQUISIZIONE | DATA E ORA | ID DOMANDA | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO VOUCHER | RISERVE<br>Di cui all'art.3, comma 2 del decreto direttoriale 25 settembre 2019 | COR | CUP |
|------------------------|------------|------------|------|-----------------|-----------------|---|-----|-----|
|------------------------|------------|------------|------|-----------------|-----------------|---|-----|-----|

Per le istanze a fronte delle quali risulta **necessario un approfondimento istruttorio**, evidenziate nell'elenco dell'allegato A con apposita dicitura, il Mise procede ad acquisire ulteriori eventuali elementi utili alla definizione della valutazione e ad effettuare **verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ammissibilità**; in caso di esito positivo provvederà successivamente alla **concessione delle agevolazioni.**

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

Voucher per consulenza in innovazione  
(DM 7 maggio 2019)

Allegato A

| ORDINE DI ACQUISIZIONE | DATA E ORA              | ID DOMANDA | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO VOUCHER | RISERVE<br>Di cui all'art.3, comma 2 del decreto direttoriale 25 settembre 2019 | COR | CUP                           |
|------------------------|-------------------------|------------|------|-----------------|-----------------|---|-----|-------------------------------|
|                        | 12/12/2019 10:00:02.482 |            |      |                 | 25.000,00 €     | x   |     | Approfondimento istruttorio * |

**Le domande di agevolazione attualmente non finanziabili**, in base all'ordine cronologico di presentazione, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili **sono riportate nell'allegato**

**B.**

**Tali domande potranno essere ammesse all'agevolazione**, previo esito positivo delle verifiche istruttorie, nei seguenti casi:

- **rinunce all'agevolazione** in relazione a domande finanziabili;
- **dinieghi di concessioni** dell'agevolazione;
- **revoche di concessioni** dell'agevolazione;
- **stanziamento *ex lege* di ulteriori risorse finanziarie.**



Master di specializzazione

**IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA  
E NELLO STUDIO PROFESSIONALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DICHIARAZIONI

---

### ***Opzione per il consolidato valida anche con dichiarazione “tardiva”***

di **Fabio Landuzzi**

**Assonime** ha di recente pubblicato la **circolare n. 27/2019** con cui si sofferma sulla [Risposta n. 488 del 15 novembre 2019](#) pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in merito ad un caso di **opzione per l'adesione al regime di consolidato fiscale** esercitata dalla società controllante mediante la presentazione di una **dichiarazione dei redditi rettificativa** della dichiarazione originaria, quindi presentata **entro i 90 giorni successivi** al termine ordinario.

A partire dalla **positiva risposta** fornita dall'Amministrazione all'interpello in questione, Assonime svolge **un ragionamento di più ampio respiro**, collegandosi anche a quanto la stessa aveva menzionato nella precedente propria **circolare n. 15/2019** in cui focalizzava invece l'attenzione su una **risposta non pubblicata** resa da una Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate in cui, riguardo ad una fattispecie analoga, si assumeva diversamente una posizione di **assoluta chiusura**.

Il tema di fondo, e che al di là del caso specifico dell'opzione al regime di consolidato fiscale potrebbe interessare più in generale tutte le **opzioni che si esercitano mediante una dichiarazione annuale**, è verificare se la scelta effettuata dal contribuente per la prima volta:

- o mediante la “**dichiarazione tardiva**”, ossia la dichiarazione presentata **entro i 90 giorni successivi** al termine ordinario;
- o mediante la “**dichiarazione rettificativa**”, ossia quella presentata **ad integrazione della precedente**, e comunque **entro gli stessi termini della tardiva** (ossia i 90 giorni dalla scadenza ordinaria),

possa rappresentare **strumento idoneo all'esercizio dell'opzione**, senza dover invocare i presupposti della **remissione in bonis** ([articolo 2 D.L. 16/2012](#)).

La **positiva risposta** fornita con l'[interpello 488-2019](#), con riguardo proprio al caso dell'opzione esercitata mediante la presentazione di una **dichiarazione “rettificativa”** nei 90 giorni susseguenti alla originaria dichiarazione (che non includeva l'opzione), consente quindi ad avviso di Assonime di **superare la precedente posizione di chiusura** palesata nella risposta non pubblicata dall'Amministrazione e, in particolare, di presentarsi come **regola di carattere generale**.

Potrebbe, a giusta ragione, evincersi un principio, del tutto coerente con il sistema e già presente in altri precedenti di prassi, secondo cui **l'opzione per il regime del consolidato fiscale** può essere regolarmente esercitata mediante la presentazione di una **dichiarazione**



**“tardiva”**, come pure mediante la presentazione di una **dichiarazione “rettificativa”** se ciò avviene **non oltre i termini prescritti per la “tardiva”** (i **90 giorni seguenti** dalla scadenza ordinaria), **senza** che ciò determini l’innesco delle condizioni richieste per la c.d. **remissione in bonis**.

Proprio a questo riguardo, infatti, ci si sofferma sulla portata dei c.d. **comportamenti concludenti**; essi sarebbero rilevanti ai fini della legittima attivazione della remissione *in bonis* mentre – stando proprio al caso che ha costituito oggetto della [Risposta n. 488/2019](#) – **non sarebbero richiesti ove l’opzione venisse espressa nella dichiarazione tardiva o nella rettificativa presentata entro i termini della tardiva**.

Il principio che se ne ricava, infatti, è che è la **dichiarazione** ad essere lo **strumento idoneo per esercitare l’opzione**, sicché, sino a quando si è nei termini per cui la dichiarazione è da intendersi validamente presentata, non devono essere richiesti **altri elementi esterni**, come lo sono i comportamenti concludenti, che rilevano solo una volta che tale termine temporale **risultasse superato**.

Assonime conclude, poi, con una chiosa sul **principio del legittimo affidamento** e sulla sua applicazione concreta in un caso, come quello di specie, in cui una risposta pubblicata dall’Amministrazione modifica, in senso positivo per il contribuente, i contenuti precedentemente espressi in un altro documento di prassi che ha quindi **condizionato in negativo il comportamento del contribuente** (il quale, ad esempio, non avrà assunto come valida l’opzione per il consolidato fiscale).

A parere di Assonime, anche in una simile circostanza, la **centralità del principio del legittimo affidamento** nei rapporti fra contribuente ed Amministrazione dovrebbe condurre a ritenere **superata la precedente risposta ostativa**, anche laddove i comportamenti tenuti medio tempore dall’impresa – giocoforza condizionati dalla precedente risposta negativa all’interpello – risultassero **non coerenti all’adesione al regime di consolidato fiscale**.

Seminario di specializzazione

## **LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER I REATI EX D.LGS. 231/2001: ASPETTI PRATICI E NOVITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ACCERTAMENTO

---

### ***I termini per l'accertamento***

di **Federica Furlani**

Gli avvisi di accertamento, con riferimento alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, devono essere notificati ai contribuenti, a pena di decadenza, entro **specifici termini** previsti dagli [articoli 43 D.P.R. 600/1973](#) e [57 D.P.R. 633/1972](#).

Tali termini sono strettamente correlati all'anno di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta oggetto di accertamento o all'eventuale sua mancata presentazione.

Si ricorda che la **Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208/2015)** ha modificato i termini di accertamento relativi ai periodi d'imposta dal 2016 in avanti.

Di conseguenza, fino ai **periodi d'imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2016**, continuano ad operare i vecchi termini che sono fissati:

- al 31 dicembre del **quarto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione;
- al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Di conseguenza, **entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere notificati**, a pena di decadenza, **gli avvisi di accertamento relativi**:

- **all'anno d'imposta 2014**, in caso di **presentazione** nel corso del 2015 della dichiarazione Irpef/Ires/Irap/ Iva 2015;
- **all'anno di imposta 2013**, in caso di dichiarazione Irpef/Ires/Irap/ Iva **omessa**.

Con riferimento, invece, al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 e a quelli successivi**, i nuovi termini decadenziali sono fissati:

- al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione;
- al 31 dicembre del **settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Di conseguenza, un avviso di accertamento per il periodo d'imposta **2016** dovrà essere notificato entro il **31.12.2022** se la relativa **dichiarazione è stata presentata**; nel caso di

**dichiarazione omessa** entro il **31.12.2024**.

È bene notare che in caso di **dichiarazione integrativa** ([articolo 2 D.P.R. 322/1998](#)), i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi/Irap/Iva decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, anche se solo **limitatamente agli elementi oggetto della rettifica**.

Accanto alla regola generale sopra esposta, vi sono una serie di disposizioni che modificano i **termini di decadenza**.

In particolare, è previsto un **regime premiale** per i soggetti:

- **congrui, anche per effetto dell'adeguamento, e coerenti rispetto gli studi di settore** e che hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore stessi, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e che rientrano nelle categorie di contribuenti individuate annualmente da apposito provvedimento direttoriale. **In tal caso, i termini per l'accertamento imposte sui redditi/Irap/Iva sono ridotti di un anno.** Di conseguenza, i contribuenti individuati con il [provvedimento Agenzia delle Entrate del 9.06.2015 n. 78324](#), congrui e coerenti per il periodo di imposta 2014, hanno visto fissato il termine di decadenza del citato periodo d'imposta al 31.12.2018.
- **che, a decorrere dal 2018, abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale (Isa) pari a 8** e abbiano compilato in maniera fedele il relativo modello Isa. Anche in tal caso i **termini per l'accertamento imposte sui redditi/Irap/Iva sono ridotti di un anno.**

Inoltre, fino alle dichiarazioni relative all'anno 2015 presentate nel 2016, i **termini di decadenza** sono **raddoppiati** nel caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia per un **reato fiscale** rientrante nel **D.Lgs. 74/2000** (es. falsa fatturazione).

**Termini raddoppiati** anche nel caso di **violazioni relative alla compilazione del quadro RW** della dichiarazione dei redditi, per attività detenute all'estero in paradisi fiscali (Paesi *black list*).

Da ultimo è bene evidenziare che, ai fini del rispetto del termine decadenziale, la notifica si perfeziona, per il notificante, al **momento della consegna dell'atto all'agente notificatore**. Di conseguenza se, con riferimento al periodo di imposta 2014, un contribuente riceve l'avviso di accertamento il 7 gennaio 2020, si deve ritenere valido e consegnato nei termini se l'Agenzia ha consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale il provvedimento entro il 31 dicembre 2019.

Seminario di mezza giornata

## **I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Persone disabili: sintesi delle agevolazioni per il settore auto***

di Gennaro Napolitano

Nel novero dei **benefici** previsti a favore delle **persone con disabilità** rientrano anche le **agevolazioni fiscali** nell'ambito del **"settore auto"**. Nel presente contributo si passeranno sinteticamente in rassegna tali benefici, con l'obiettivo di fornire un **quadro d'insieme** della disciplina.

#### ***Ambito soggettivo***

**Destinatari delle agevolazioni** sono:

- **non vedenti e sordi;**
- **disabili con *handicap* psichico o mentale** titolari dell'**indennità di accompagnamento**;
- **disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione** o affetti da **pluriamputazioni**;
- **disabili con ridotte o impedito capacità motorie** (in questo caso, ai fini delle agevolazioni, è richiesto l'**adattamento del veicolo**).

#### ***Ambito oggettivo***

Le agevolazioni si riferiscono alle seguenti **tipologie di veicoli**:

- **autovetture;**
- autoveicoli per il **trasporto promiscuo**;
- **autoveicoli specifici**;
- **autocaravan** (per i quali è possibile beneficiare solo della detrazione Irpef del 19%);
- **motocarrozze**;
- **motoveicoli per trasporto promiscuo**;
- **motoveicoli per trasporti specifici**.

È **escluso** dall'ambito oggettivo delle agevolazioni l'**acquisto** delle **"minicar"**.

Per l'**acquisto** di **veicoli elettrici** si ha diritto alla **detrazione Irpef**, ma non all'aliquota Iva ridotta.

Per l'acquisto di **veicoli ibridi** (sono tali quelli in cui figurano due motori, uno termico e uno elettrico) spetta la detrazione Irpef del 19%, mentre l'Iva ridotta si applica a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici (in caso di alimentazione a benzina) e a 2.800 centimetri cubici (in caso di alimentazione a diesel).

### ***Detrazione Irpef***

In relazione alla **spesa** sostenuta per l'**acquisto** di **mezzi di locomozione** (nuovi o usati), la persona disabile ha diritto a una **detrazione** dall'**Irpef** pari al **19%** del **costo** sostenuto, calcolata su una **spesa massima** di **18.075,99 euro**.

La detrazione:

- può essere utilizzata **per intero** nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato oppure **ripartita** in **quattro quote annuali** di pari importo;
- spetta anche per le **spese di riparazione** del mezzo (esclusi i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio, quali, ad esempio, premio assicurativo, carburante, lubrificante, etc.);
- spetta anche se il veicolo è stato acquistato e utilizzato all'**estero** da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Il diritto alla detrazione spetta **una sola volta** (per un solo veicolo) nel corso di un **quadriennio** (a partire dalla data di acquisto).

Per eventuali nuovi acquisti effettuati **entro il quadriennio**, si può beneficiare della detrazione solo se il veicolo acquistato in precedenza viene **demolito** e, quindi, **cancellato** dal **Pubblico Registro Automobilistico** (PRA). Non si ha diritto alla detrazione, invece, nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato cancellato dal PRA perché **esportato all'estero**.

In caso di **furto** del veicolo acquistato con l'agevolazione e di riacquisto di un nuovo veicolo entro il quadriennio, la detrazione spetta al **netto** dell'eventuale **rimborso assicurativo** e va in ogni caso calcolata su una **spesa massima** di **18.075,99 euro**.

**Trascorso il quadriennio** decorrente dalla data dell'acquisto agevolato, si può nuovamente beneficiare della detrazione per gli **acquisti successivi** (in tal caso non si è tenuti alla vendita del precedente veicolo).

Se il veicolo per il quale si ha usufruito della detrazione viene **trasferito**, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi **due anni** dall'acquisto, si determina la **perdita** dell'agevolazione ed è dovuta la **differenza** fra l'imposta che si sarebbe dovuta pagare in assenza della detrazione e quella risultante applicando il beneficio.

### ***Aliquota Iva ridotta***

All'**acquisto** di **autovetture nuove** o **usate** (con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se a benzina, 2.800 centimetri cubici, se diesel) si applica l'aliquota Iva del **4%**, anziché quella ordinaria del **22%**.

L'aliquota del **4%** opera anche in caso di **acquisto in leasing** del veicolo a patto, però, che sia previsto il **riscatto** al termine della durata della locazione finanziaria.

L'Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per **una sola volta** nel corso di **quattro anni** (decorrenti dalla data di acquisto).

Al pari della detrazione Irpef:

- per **acquisti** effettuati **entro il quadriennio**, è possibile riottenere il beneficio solo nel caso in cui il primo veicolo acquistato con il beneficio sia stato **cancellato** dal **PRA**, perché destinato alla **demolizione**;
- il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal **PRA** perché **esportato all'estero**;
- è possibile fruire nuovamente dell'agevolazione per il **riacquisto entro il quadriennio** quando il primo veicolo agevolato è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, al concessionario deve essere esibita la denuncia di furto del primo veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA);
- se il veicolo è **ceduto** prima che siano trascorsi **due anni** dall'acquisto, è dovuta la **differenza** fra l'Iva con aliquota ordinaria (22%) e quella agevolata (4%).

### ***Esenzione dal pagamento del bollo auto***

In relazione agli stessi veicoli per i quali si ha diritto alla **detrazione Irpef** e all'**aliquota Iva ridotta**, spetta anche l'**esenzione** dal **pagamento del bollo auto**. Se la persona disabile è intestataria di più veicoli, l'esenzione spetta solo **per uno** di essi.

### ***Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà***

Il legislatore ha previsto anche l'**esenzione** dal **pagamento dell'imposta di trascrizione** dovuta per la registrazione dei **passaggi di proprietà** (l'agevolazione non si applica ai veicoli dei non vedenti e dei sordi). Si ha diritto al beneficio sia per la **prima iscrizione** al Pubblico Registro Automobilistico di un **veicolo nuovo** sia per la **trascrizione di un passaggio di proprietà** di un

**veicolo usato.**

### ***Familiare della persona con disabilità***

Qualora la **persona disabile** sia **fiscalmente a carico** di un suo **familiare** che ha sostenuto la spesa, quest'ultimo può beneficiare delle agevolazioni. In tal caso, il documento di spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare.



Seminario di 1 giornata intera

## **IL REGIME FORFETTARIO**

Scopri le sedi in programmazione >